

Ordinanza del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2009

PARLAMENTO – INTERCETTAZIONI INDIRETTE DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI DI PARLAMENTARI – UTILIZZABILITÀ PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA.

Norme impugnate: Art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 140 del 2003.

Parametri costituzionali: Artt. 3, 68, 102 e 104 Cost. Richiamo alla sentenza n. 390 del 2007.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 2009, in riferimento agli artt. 3, 68, 102 e 104 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede un trattamento ingiustamente differenziato per il parlamentare coinvolto, le cui comunicazioni intercettate sarebbero utilizzabili subordinatamente all'autorizzazione della camera di appartenenza.

Premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 390 del 2007, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 6 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applica anche nei casi in cui le intercettazioni devono essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazione sono state intercettate, eccepisce il remittente come sia sostanzialmente priva di disciplina l'ipotesi in cui le intercettazioni indirette siano state acquisite in procedimenti nei quali risultino indagati parlamentari. Non essendo applicabile l'art. 4 sulle intercettazioni dirette, soggette ad autorizzazione preventiva, anche in tal caso sarebbe applicabile l'art. 6, che prevede la autorizzazione all'utilizzazione della camera di appartenenza. Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale della prescritta autorizzazione, non potendosi ricondurre la disciplina alla previsione dell'art. 68 Cost., ivi mancando qualsivoglia riferimento al controllo sulle intercettazioni legittimamente espletate, diverso essendo il bene giuridico protetto dalle due norme : l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 tutelerebbe la riservatezza della persona che riveste la qualifica di parlamentare, e non, come la norma costituzionale, il funzionamento delle assemblee legislative.